



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI AOSTA

Approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 120 del 27.09.2023

CAPO I – CRITERI E REGOLAMENTAZIONE GENERALE

ART. 1 – FINALITÀ

ART. 2 – DEFINIZIONI

ART. 3 – IL SISTEMA INTEGRATO E FEDERATO COMUNALE DI VIDEOSORVEGLIANZA

ART. 4 - ATTIVITÀ DI VIDEOSORVEGLIANZA PARTECIPATA

ART. 5 - AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 6 – FINALITÀ ISTITUZIONALI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

ART. 7 – TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 8 – RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 9 – SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 10 – PERSONALE AUTORIZZATO AD ACCEDERE ALLA CENTRALE OPERATIVA DELLA POLIZIA LOCALE

ART. 11 –OBBLIGHI DEGLI OPERATORI

ART. 12 – SICUREZZA DEI DATI, ACCESSO AL SISTEMA E “PAROLE CHIAVE”

ART. 13 - MODALITÀ CAUTELATIVE PER L’INVIOLABILITÀ’ DEI DATI VIDEORIPRESI

ART. 14 – FINALITÀ’ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO, MODALITÀ DI RACCOLTA, CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

ART. 15 – COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI A SOGGETTI TERZI E ACCERTAMENTI DI ILLECITI ED INDAGINI GIUDIZIARIE O DI POLIZIA

ART. 16 - INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA

CAPO II – CRITERI E REGOLAMENTAZIONE SPECIFICA

ART. 17 - SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA AMBIENTALE TRAMITE FOTO – CAMERE DIGITALI (cd. “FOTO-TRAPPOLE”)

ART. 18 - OBIETTIVI DELL’INTERVENTO E MODALITÀ’. AREE DI INTERVENTO

ART. 19 - MISURE DI SICUREZZA SPECIFICHE

ART. 20 - ACCERTAMENTI DI ILLECITI E INDAGINI DI AUTORITÀ GIUDIZIARIE O DI POLIZIA

ART. 21 – INFORMATIVA

CAPO III – NORME FINALI E DI TUTELA

ART. 22 - DIRITTI DELL’INTERESSATO

ART. 23 - NORMA DI RINVIO

ART. 24 – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

ART. 25 - DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I – Criteri e Regolamentazione generale

ART. 1 – FINALITÀ

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali effettuato mediante il funzionamento del Sistema Integrato e Federato comunale di videosorveglianza nell'ambito del territorio del Comune di Aosta, gestito dall'Amministrazione comunale ed utilizzato dal Corpo di Polizia Locale, dalla Questura della Valle d'Aosta, dal Comando Regionale dei Carabinieri e dal Comando Regionale della Guardia di Finanza. Il sistema integrato potrà anche essere utilizzato dal servizio Idrico Integrato e Ambiente del Comune di Aosta e, a partire dalla seconda metà del 2025, dalla SEV, Services des eaux valdôtaines; le cd. "foto-trappole", sono poi necessarie per l'accertamento delle violazioni di natura amministrativa e penale in materia di abbandono dei rifiuti sul territorio comunale, in ossequio al D.lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) e al Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti. Il servizio integrato sarà infine utile al Servizio Comunale di Protezione Civile, previa autorizzazione del Comandante della Polizia Locale con le modalità e ai sensi dell'art. 9. Tale sistema garantisce che l'utilizzo si svolga per l'espletamento delle funzioni istituzionali, per la tutela della sicurezza e del decoro urbani e nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Le varie telecamere possono filmare sia le persone che i veicoli in transito nelle aree sottoposte al videocontrollo, a seconda della porzione di territorio considerata, nel rispetto rigoroso della normativa di settore.
2. Il presente Regolamento garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.
3. L'Ente si conforma al Reg. UE 2016/679 (GDPR), al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 così come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101, al Provvedimento in materia di videosorveglianza 08/04/2010 emesso dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, alle Linee guida dell'European Data Protection Board n. 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video e ai provvedimenti *ratione materiae* dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) "**banca dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso le Centrali Operative dei Corpi di Polizia collegati con il Sistema Integrato comunale di videosorveglianza, e trattato esclusivamente mediante riprese videoregistrate che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata e i mezzi di trasporto eventualmente utilizzati dai medesimi soggetti;
- b) "**trattamento**", tutte le operazioni svolte con l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione,

l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione di dati;

c) "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza; si considera identificabile, direttamente o indirettamente, la persona fisica per nome, numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

d) "**titolare del trattamento**", l'Amministrazione Comunale di Aosta, che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali;

e) "**responsabile del trattamento**", la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

f) "**soggetto autorizzato al trattamento**": la persona fisica che abbia accesso a dati personali e agisca sotto l'autorità del titolare o del responsabile del trattamento;

g) "**interessato**", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione a cui si riferiscono i dati personali;

h) "**violazione dei dati personali**", la violazione della sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

i) "**comunicazione**", l'azione di portare a conoscenza di dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

j) "**diffusione**", l'azione di portare a conoscenza dei soggetti indeterminati diversi dall'interessato i dati personali afferenti a uno o più soggetti indeterminati, da parte del rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, del responsabile e degli incaricati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

k) "**dato anonimo**", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non possa essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

l) "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;

m) "**GDPR**", Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

n) "**codice**", il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n.101 del 10 agosto 2018;

o) "**sistema**", il Sistema Integrato e Federato comunale di videosorveglianza nell'ambito del territorio del Comune di Aosta.

p) "**centri di controllo**", sito ove sono concentrati gli apparati tecnologici deputati al trattamento "primario" dei dati.

ART. 3 – IL SISTEMA INTEGRATO E FEDERATO COMUNALE DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. Il Sistema di videosorveglianza si compone di un numero variabile di telecamere dislocate sul territorio e di una Centrale Operativa ubicata presso la caserma sede del Corpo di Polizia Locale.

2. Attualmente, sono in funzione anche le Centrali Operative ubicate presso la Questura di Aosta, nei comandi dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di Aosta, nelle sedi del Servizio Idrico Integrato e della Protezione Civile, che consentono loro il trattamento dei dati forniti dal sistema a cui sono collegate.

3. Il trattamento dei dati personali non può essere eseguito in luoghi diversi dai seguenti senza il previo consenso scritto del Titolare:

- Aree locali di videosorveglianza del Comune di Aosta;
- Nodi rete INVA di raccolta per la distribuzione delle immagini;
- Sede Polizia Locale Aosta e Servizio di Protezione Civile Comunale;
- Sede Servizio Idrico Integrato e Ambiente del Comune di Aosta;
- Sede Questura di Aosta;
- Sede Carabinieri di Aosta;
- Sede Guardia di Finanza di Aosta;
- Datacenter SITEC (Servizio Informatico Tecnologico Comunale);
- Datacenter e reti INVA.

4. L'Amministrazione potrà ampliare il sistema, mediante l'adozione di deliberazioni della Giunta Comunale che prevedano il controllo di altre vie, piazze, o altri tratti di strada del territorio comunale. Potrà altresì optare per il coinvolgimento di soggetti privati per la realizzazione di singole postazioni di videosorveglianza da integrare nel sistema comunale, orientate comunque su aree pubbliche o di pubblica fruizione, nel rispetto dei principi della normativa di riferimento e dell'art. 4 del presente Regolamento. In tal caso, il privato metterà a disposizione del Comune, a titolo gratuito, le apparecchiature senza avere alcuna ingerenza sulla gestione delle immagini del sistema e sulla tecnologia connessa.

5. I veicoli in dotazione alla Polizia Locale potranno essere equipaggiati con sistemi mobili di videosorveglianza per il controllo del territorio e delle interazioni avvenute durante il servizio istituzionale con terzi; l'utilizzo di detti sistemi dovrà avvenire per l'intera durata del servizio e le riprese potranno essere orientate dal personale della Polizia Locale, anche con specifico riguardo a situazioni contingenti. Tali immagini dovranno essere visionate e gestite unicamente da personale appartenente al Corpo di Polizia Locale.

6. Gli operatori di Polizia Locale potranno essere dotati di "Body-Cam" per l'eventuale ripresa di eventi concernenti la commissione di reati, oppure per fatti attinenti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, urbana e per ogni altra circostanza che renda necessaria l'attivazione delle riprese a fini probatori o di accertamento ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 689/1981. Anche tali immagini dovranno essere visionate e gestite unicamente da personale appartenente al Corpo di Polizia Locale.

7. I trattamenti dei dati personali raccolti con tali sistemi mobili di ripresa dovranno rispettare i dettami di cui alla normativa vigente, vale a dire del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) e s.m.i., del Reg. UE 2016/679 (GDPR), delle Linee guida dell'European Data Protection Board n. 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video e dei provvedimenti *ratione materiae* dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

8. Per le finalità di cui al successivo art. 6 del presente Regolamento potranno essere anche utilizzati dispositivi costituiti da fotocamere automatiche in grado di attivarsi al rilevamento del movimento, purché conformi ai dettami normativi vigenti.

9. Le eventuali immagini acquisite inerenti all'attività lavorativa del personale non potranno essere utilizzate ai fini disciplinari, così come le apparecchiature mobili non potranno servire per il controllo a distanza del rispetto degli obblighi di diligenza dei lavoratori medesimi. L'utilizzo di detti impianti mobili di videosorveglianza dovrà in ogni caso essere conforme ai dettami dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.

ART. 4 - ATTIVITÀ DI VIDEOSORVEGLIANZA PARTECIPATA

1. I soggetti privati possono presentare istanza di partecipazione all'impianto di videosorveglianza integrato e federato comunale, con proprie reti di telecamere, nel rispetto dei principi di cui al presente Regolamento e del GDPR 2016/679, secondo le condizioni definite dalla Legge n. 48 del 18 aprile 2017 di conversione del D.L. 14 del 20 febbraio 2017 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città".

2. La Giunta Comunale, attraverso appositi atti successivi, provvederà a definire le condizioni e le modalità di adesione dei privati (persone fisiche o giuridiche) al sistema di videosorveglianza, le specifiche tecniche degli impianti, le modalità d'individuazione dei punti ripresa, le misure di sicurezza dei canali di comunicazione tra sistemi ed ogni altro requisito necessario all'efficace attuazione del progetto, oppure ad affidarne l'individuazione alle aree competenti comunali.

3. L'Amministrazione Comunale valuta l'idoneità e l'adeguatezza del progetto allegato all'istanza secondo i seguenti criteri: caratteristiche del sito dal punto di vista dell'ordine e della sicurezza pubblica, rispondenza dei dispositivi che si intendono impiegare alle caratteristiche tecniche indicate dall'Amministrazione, ottimizzazione dei siti ripresi, disponibilità di una linea di telecomunicazione adatta a trasmettere le immagini al sistema federato e integrato della rete comunale, sicurezza dell'installazione dei dispositivi di integrazione dell'impianto con il sistema comunale (forniti dall'amministrazione) presenza di un referente unico dell'impianto, o suo formale delegato.

4. Se il progetto risulta idoneo, valido e vantaggioso, la partecipazione del soggetto privato viene formalizzata in apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale, in cui sono specificate dettagliatamente:

- le aree di installazione/monitoraggio;
- gli oneri a carico del privato, per:

- acquistare i dispositivi, ogni necessario accessorio con connessione al sistema centrale e la segnaletica o cartellonistica, secondo le indicazioni dei tecnici comunali ed in conformità alle caratteristiche tecniche stabilite dall'Amministrazione;
- mettere i predetti dispositivi a esclusiva disposizione del Comune a titolo gratuito, senza che i privati stessi possano vantare alcun titolo o diritto di ingerenza sulle immagini, sulle riprese video, sulla gestione e sul trattamento dei dati, sulla tecnologia connessa e sulla gestione dei dispositivi di registrazione, che restano di esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale;
- le linee di telecomunicazione per la connessione con la rete comunale;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria;
- gli oneri a carico dell'Amministrazione per:
 - la fornitura degli apparati di connessione alla rete telematica comunale;
 - la fornitura delle licenze necessarie al sottosistema di registrazione delle immagini;
 - la disponibilità dello spazio necessario alla registrazione delle immagini;
- le modalità di ripristino degli impianti a seguito di atti vandalici o eventi atmosferici o guasti tecnici;

5. Tali impianti, una volta realizzati, saranno utilizzati e gestiti esclusivamente dall'Amministrazione Comunale di Aosta, escludendo la possibilità della visualizzazione delle immagini da parte dei privati.

6. Al termine del periodo di validità della convenzione sarà facoltà, previo accordo tra le parti, rinnovare la convenzione alle condizioni stabilite dall'Amministrazione Comunale. In caso contrario sarà compito dell'interessato smantellare l'impianto senza onere per l'Amministrazione Comunale.

ART. 5 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante il sistema di videosorveglianza, attivato sul territorio del Comune di Aosta e collegato alle Centrali Operative delle Forze di Polizia federate operanti sul territorio.

ART. 6 – FINALITÀ ISTITUZIONALI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un sistema di videosorveglianza, i cui monitor per la visione delle immagini riprese dalle telecamere sono posizionati presso le Centrali Operative delle Forze di Polizia sopra citate.

2. Le finalità del suddetto sistema, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Aosta, sono:

- a) l'attivazione di misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza e della sicurezza urbana in ambito comunale;

- b) l'attivazione di misure di sorveglianza e monitoraggio delle sole aree di competenza del Servizio Idrico Integrato e Ambiente e del Servizio di Protezione Civile;
- c) la tutela dell'ordine, della sicurezza, del decoro e della quiete pubblica;
- d) la repressione di fenomeni, ivi compresi quelli causa di degrado urbano e lo svolgimento di controlli, anche successivi a fatti già avvenuti, atti ad accertare e sanzionare comportamenti in violazioni di norme penali o amministrative anche in materia ambientale (riferibili a disposizioni di Legge, regolamenti comunali e ordinanze).
- e) la conoscenza e la ricostruzione, in tempo reale o successivo, della dinamica di atti vandalici o azioni di teppismo nei luoghi pubblici di principale frequentazione, per permettere il necessario intervento delle Forze di Polizia a tutela del patrimonio pubblico;
- f) la prevenzione dei reati e dei fatti illeciti attraverso l'azione di deterrenza che la presenza del sistema di videosorveglianza esercita a prescindere;
- g) la vigilanza sul pubblico traffico per consentire l'immediata adozione di idonee contromisure;
- h) l'attivazione di uno strumento operativo di Protezione Civile sul territorio comunale;
- i) l'accertamento delle violazioni di natura amministrativa e penale in materia di abbandono dei rifiuti sul territorio comunale, in ossequio al D.lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) ed al Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti.

3. Le finalità del sistema di cui al precedente comma sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune, dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti comunali. La disponibilità tempestiva di immagini presso le Centrali Operative collegate costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione delle pattuglie operanti sul territorio comunale, garantendo in tal modo un tempestivo coordinamento in stretto raccordo tra le Forze di Polizia.

4. Il sistema di videosorveglianza, nel pieno rispetto dei principi di liceità, finalità, necessità e proporzionalità sanciti dal Codice, comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese video e i fotogrammi che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area videosorvegliata.

5. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando di riprendere, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o particolari non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno quindi stabilite in modo conseguente, sia per le apparecchiature esistenti sia per quelle di futura collocazione.

6. La possibilità di disporre in tempo reale di dati ed immagini costituisce un ulteriore strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale e le altre Forze di Polizia federate svolgono quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali; attraverso tali strumenti si persegue l'intento di tutelare la popolazione ed il patrimonio comunale, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone

più appartate, nei siti di interesse storico, artistico e culturale, negli edifici pubblici, nel centro storico, negli ambienti in prossimità delle scuole e nelle strade ad intenso traffico veicolare.

7. L'uso dei dati personali per le finalità di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate alla normativa vigente in materia di "privacy" con un'apposita regolamentazione.

8. Il sistema di videosorveglianza non potrà essere utilizzato, in base all'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione Comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

ART. 7 – TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'Amministrazione Comunale è il Titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza di cui al presente Regolamento.

2. Il Titolare:

a) definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;

b) effettua, quando previste, le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali, attraverso i vertici apicali dell'organizzazione amministrativa dell'Ente;

c) nomina "responsabile del trattamento" dei dati personali la società affidataria della gestione e della manutenzione del servizio di videosorveglianza;

d) detta le linee guida di carattere fisico, logistico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti;

e) vigila sull'osservanza delle disposizioni impartite;

f) cura gli adempimenti relativi alla protezione dei dati personali, quali l'aggiornamento del registro dei trattamenti, la valutazione di impatto privacy sui diritti e le libertà degli interessati (DPIA) e l'attuazione delle misure di sicurezza adeguate al rischio del trattamento.

3. Il Comandante della Polizia Locale è il soggetto dell'Ente cui è affidata la responsabilità amministrativa del funzionamento del sistema di videosorveglianza, fatti salvi i compiti affidati alla società affidataria del servizio.

4. I dati sono trattati da parte del personale del Titolare, previamente autorizzato, da parte dei soggetti esterni che trattano dati come Titolari autonomi o Contitolari del trattamento, da parte dei soggetti che trattano i dati per conto del Titolare ai sensi dell'art. 28, GDPR, "Responsabili del trattamento" (per finalità di gestione tecnica e manutenzione del sistema di videosorveglianza, nonché di trasmissione delle immagini verso i Centri di Controllo).

5. Il Titolare del trattamento dei dati personali adempie agli obblighi di svolgimento della valutazione di impatto privacy e della notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 35 e 36, GDPR.

ART. 8 – RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. La società affidataria del servizio di videosorveglianza svolge i seguenti trattamenti di dati personali e le seguenti attività:

a) raccolta, organizzazione e visualizzazione delle immagini del sistema (per finalità di gestione tecnica del sistema);

b) trasmissione su rete protetta e dedicata delle immagini raccolte dal sistema di videosorveglianza ai soggetti autorizzati dal Titolare o che ne hanno la contitolarità (al fine di mettere a disposizione immagini live o registrate raccolte dal sistema di videosorveglianza ad altri soggetti autorizzati dal Titolare o ad altri titolari autonomi, quali le Forze di Polizia federate);

c) autenticazione degli utenti autorizzati - incaricati all'uso sistema, della gestione del database e delle policy di accesso (gestione centralizzata su sistema dedicato dell'autenticazione stessa, nonché configurazione delle policy di accesso previste dal Titolare);

d) raccolta, gestione e conservazione dei dati di accesso e utilizzo degli utenti autorizzati - incaricati all'uso del sistema di videosorveglianza (per la gestione centralizzata del sistema di login degli accessi/attività degli utenti autorizzati dal Titolare all'utilizzo del sistema, nonché per la gestione delle profilazioni degli utenti).

2. Il Responsabile del trattamento, nominato con apposito atto ai sensi dell'art. 28 del vigente GDPR, ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, alle disposizioni del presente Regolamento e alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente sulla privacy e delle proprie istruzioni.

3. I compiti affidati al Responsabile devono essere specificati per iscritto, anche in sede di designazione.

4. Il Responsabile del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento non autorizzato di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti.

ART. 9 – SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dirigenti referenti, ossia il Comandante della Polizia locale e il Funzionario responsabile del Servizio Informatico e Tecnologico Comunale, sono autorizzati al trattamento e sono responsabili di videosorveglianza, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, nonché del coordinamento delle attività, tra cui la tenuta di un registro degli impianti di videosorveglianza, di un registro degli accessi al sistema e ai Centri di Controllo e di un registro delle istanze di accesso ai dati.

2. Il Comandante della Polizia Locale, ai sensi degli artt. 4.10, 29, 32.4, GDPR, e art. 2-*quaterdecies* del Codice in materia di protezione dati personali, designa e nomina i soggetti autorizzati in numero adeguato a raggiungere le finalità di cui al presente Regolamento

nell'ambito degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale o di altre aree organizzative dell'Amministrazione Comunale.

3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata ai soggetti autorizzati con le modalità di cui al comma precedente in quanto Operatori di Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale. L'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza è inoltre consentita ad altri soggetti dell'Amministrazione che non siano operatori di Polizia (ad es. dipendenti del Servizio Idrico Integrato e Ambiente del Servizio di Protezione Civile e di altre aree organizzative dell'Amministrazione stessa) per le specifiche finalità definite dal Titolare.

4. Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo del sistema, incluse le eventuali limitazioni. In ogni caso, prima dell'utilizzo delle apparecchiature, essi saranno istruiti sul corretto uso del sistema, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.

5. Gli autorizzati al trattamento nominati dal Comandante devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare e del Responsabile.

6. La visione delle immagini registrate e lo spostamento della direzione di registrazione delle telecamere sono consentiti solamente al Comandante e ai soggetti da quest'ultimo autorizzati, nonché, eventualmente, al personale esterno addetto alla manutenzione e alle riparazioni, anch'esso sempre previa autorizzazione.

7. Le immagini registrate possono essere esportate/salvate localmente soltanto dai soggetti autorizzati, all'uopo nominati.

8. I soggetti autorizzati custodiscono le chiavi per l'accesso ai locali ove sono installate le apparecchiature costituenti il sistema, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei mezzi e dei materiali nell'ambito delle competenze loro attribuite.

ART. 10 – PERSONALE AUTORIZZATO AD ACCEDERE ALLA CENTRALE OPERATIVA DELLA POLIZIA LOCALE

1. L'accesso alla Centrale Operativa della Polizia Locale è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio presso il Corpo, purché munito di autorizzazione - incarico firmato dal Comandante o suo delegato e ai soggetti autorizzati addetti ai servizi, di cui ai successivi commi, nonché al Funzionario responsabile del Servizio Informatico e Tecnologico Comunale.

2. Eventuali accessi di persone diverse da quelle sopra indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Comandante o suo delegato ed a questi si applicano le disposizioni relative alla tutela della riservatezza dei dati personali.

3. Possono accedere alla Centrale Operativa solo i soggetti autorizzati con compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente Regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti e alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Comandante o suo delegato.

4. Il Comandante impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni e rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

5. I soggetti autorizzati vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

ART. 11 –OBBLIGHI DEGLI OPERATORI

1. L'utilizzo del brandeggio e dello zoom da parte degli operatori e dei soggetti autorizzati al trattamento dovrà essere conforme alle finalità dell'impianto.

2. Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accada nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private.

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al successivo art. 14, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità.

4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

ART. 12 – SICUREZZA DEI DATI, ACCESSO AL SISTEMA E “PAROLE CHIAVE”

1. Le misure di sicurezza sono adottate nel rispetto dell'art. 32 del Reg. UE 2016/679 (GDPR), di quanto previsto dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010 e delle Linee guida dell'EDPB n. 3/2019 in materia di videosorveglianza. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, fissi e mobili, sono protetti da misure di sicurezza tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato e trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del presente regolamento.

2. Le immagini vengono trasmesse, in maniera protetta e nel rispetto delle rispettive specifiche finalità o competenze tecniche, all'interno della rete di servizio privata (*stream* protetti da password) verso i seguenti Centri di Controllo:

- Polizia Locale di Aosta;
- Servizio Comunale di Protezione Civile;
- Servizio Idrico Integrato di Aosta e Ambiente;
- Questura di Aosta, Carabinieri di Aosta, Guardia di Finanza di Aosta (• Soggetto esterno addetto alla gestione tecnica e alla manutenzione del sistema di videosorveglianza, nonché alla trasmissione delle immagini, opportunamente nominato Responsabile del trattamento ai sensi del GDPR.

3. Tutti i soggetti autorizzati dall'Amministrazione, ivi compreso il Comandante, saranno dotati di propria "parola chiave" di accesso al sistema ("password").
4. Il sistema dovrà essere fornito di vari "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno.
5. I tecnici preposti alla sicurezza del sistema cureranno la protezione dei "server" di registrazione da ogni possibile rischio di distruzione, di perdita anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini.
6. L'accesso alle immagini e ai dati personali è consentito:
 - al Comandante e ai soggetti autorizzati allo specifico trattamento in fase di effettuazione;
 - ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia;
 - all'interessato, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.
7. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" (cartaceo od informatico), conservato nei locali della Centrale Operativa della Polizia Locale, nel quale sono riportati ad opera dei soggetti autorizzati:
 - la data e l'ora dell'accesso;
 - l'identificazione del terzo autorizzato;
 - i dati per i quali si è svolto l'accesso;
 - gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
 - le eventuali osservazioni dell'incaricato;
 - la sottoscrizione del medesimo.
8. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nei sistemi di registrazione di proprietà comunale, nelle Centrali Operative situate presso le sedi delle Forze di Polizia o di altri soggetti autorizzati collegati. Alle relative sale, ubicate all'interno di locali chiusi al pubblico, possono accedere esclusivamente il Titolare, il Responsabile e i soggetti autorizzati al trattamento dei dati. Non possono accedervi altre persone se non sono accompagnate e/o autorizzate dai soggetti a ciò (?) titolati o legittimati a rilasciare le autorizzazioni necessarie.

ART. 13 - MODALITÀ CAUTELATIVE PER L'INVIOLABILITÀ DEI DATI VIDEORIPRESI

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza presso i Centri di Controllo devono essere collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
2. L'accesso alle immagini da parte del Comandante e dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui costoro dovessero venire a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.

3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Comandante e dai soggetti autorizzati al trattamento dei dati.
4. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente sul luogo di lavoro.
5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inservibile anche allo scopo del recupero dei dati in esso presenti.
6. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.
7. Non possono, di norma, essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi casi particolarmente meritevoli di tutela a giudizio insindacabile del Comandante (o delle Autorità preposte) valutando altresì l'opzione di ricorrere ad un programma oscuratore.

ART. 14 – FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO, MODALITÀ DI RACCOLTA, CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Il trattamento dei dati personali di cui alle finalità descritte nel presente Regolamento si basa sul dettato normativo di cui all'art. 6, par. 1, lett. c) ed e), GDPR, ossia l'adempimento di un obbligo legale cui è soggetto il Titolare del trattamento, la necessità di eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il medesimo, nonché sul protocollo operativo d'intesa appositamente stipulato tra l'Amministrazione Comunale, la Questura di Aosta, il Comando Gruppo dei Carabinieri di Aosta e il Comando Regionale della Guardia di Finanza, per la condivisione del sistema di videosorveglianza.

2. Le finalità del trattamento sono le seguenti.

- a) Pubblica sicurezza, Polizia giudiziaria, polizia amministrativa - tutela del patrimonio (Comune di Aosta – Polizia Locale, in qualità di titolare del trattamento);
- b) Monitoraggio aree di competenza (Comune di Aosta – Servizio idrico integrato, in qualità di titolare del trattamento);
- c) Pubblica sicurezza polizia giudiziaria, polizia amministrativa (Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza di Aosta, in qualità di Titolari autonomi del trattamento);
- d) (per le cd. foto-trappole) monitoraggio aree particolarmente delicate che risultano frequentemente oggetto di abbandono incondizionato di rifiuti, atti vandalici, circostanze che potrebbero ledere la sicurezza pubblica o urbana, accertamento delle violazioni di natura amministrativa e penale in materia di abbandono dei rifiuti sul territorio comunale rispetto alle normative nazionali, regionali, comunali, al Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti e alle ordinanze comunali in materia di decoro urbano.

3. Per le finalità a) e b), la base giuridica del trattamento è costituita dalla necessità di eseguire "un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento", ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e), GDPR.

Per la finalità c), la base giuridica del trattamento è invece costituita dall'art. 6, par. 1, lett. c), GDPR, ossia l'adempimento di un obbligo legale cui è soggetto il Titolare del trattamento, nonché dal protocollo operativo di intesa siglato dal Comune con la Questura, Comando Gruppo dei Carabinieri e Comando Regionale della Guardia di Finanza di Aosta, per la messa a disposizione del sistema di videosorveglianza anche allo scopo di cooperare con esse a fini d'indagine.

Per la finalità d), relativa alle cd. foto-trappole, la base giuridica del trattamento è costituita dalla necessità di eseguire "un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento", ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e), GDPR, e, in particolare, la tutela del decoro urbano e della sicurezza pubblica o urbana.

4. I dati personali oggetto di trattamento vengono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità di cui all'art. 6 del presente Regolamento;

b) raccolti e registrati per le finalità consentite e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di attività non incompatibili con tali scopi;

c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente, rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

d) conservati, come imposto dall'art. 5, par. 1, lett. c) ed e), GDPR, per un termine massimo di ventiquattro (24) ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di polizia giudiziaria. Nelle sole ipotesi in cui l'attività di videosorveglianza sia finalizzata alla tutela della sicurezza e del decoro urbani, ivi comprese le ineludibili necessità di svolgimento di indagini di polizia amministrativa, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato a sette (7) giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte. Trascorsi tali termini i dati saranno cancellati, salvo che non ne sia necessaria la conservazione per altre e diverse finalità previste per espressa previsione di legge, e fatte salve speciali esigenze di conservazione per un periodo ulteriore, in conformità dell'art. 6, co. 8, D.L. n. 11/2009, così come convertito dalla Legge n. 38/2009.

e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico di cui al precedente art. 6, comma 2, con modalità rivolte a salvaguardare l'anonimato anche successivamente alla fase della raccolta, atteso che tali immagini registrate potrebbero contenere dati di carattere personale.

5. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, attualmente costituito da alcune telecamere posizionate in punti strategici espressamente individuati con atto della Giunta Comunale e successivamente potrà essere eventualmente ampliato, secondo gli sviluppi futuri del sistema, mediante approvazione di analoghe deliberazioni.

6. Il Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da stazioni di Area soggetta e controllo ubicate presso le Centrali Operative (Centri di Controllo) delle Forze di polizia collegate. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su supporto magnetico da un sistema appositamente predisposto. L'impiego del sistema di videoregistrazione si rende

necessario per ricostruire le varie fasi dell'evento quando la sala di controllo non sia presidiata, oppure nel caso in cui si renda necessario il riesame dei fotogrammi sfuggiti alla percezione oculare dell'addetto alla Centrale, perché impegnato a gestire altri eventi o per qualsiasi altra ragione. Le telecamere devono presentare le caratteristiche descritte in un'apposita relazione rilasciata dalle ditte installatrici, e tale materiale va conservato agli atti dal Titolare.

7. In relazione alle capacità di immagazzinamento dei dati forniti tramite i videoregistratori digitali, in condizioni di normale funzionamento le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate in un tempo inferiore a quello citato, in piena osservanza della normativa vigente sulla privacy.

8. La conservazione ulteriore delle immagini videoregistrate è prevista solo in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini delle Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.

9. Il Titolare tratta i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, secondo quanto previsto dall'art. 5, par. 1, GDPR. Nell'ambito delle predette finalità, il Titolare può trattare dati comuni e dati particolari (quelli cioè indicati nell'art. 9, par. 1, GDPR), tuttavia, di default, in tutti i casi e nel rispetto del principio di minimizzazione, il sistema di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari e pertinenti per il perseguimento delle finalità sopraindicate.

10. Le immagini catturate dai sistemi non saranno oggetto di elaborazione tecnica specifica per identificare in modo univoco una persona fisica (riconoscimento facciale, somatico o biometrico), salvo nelle circostanze previste dalle normative specifiche.

ART. 15 – COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI A SOGGETTI TERZI E ACCERTAMENTI DI ILLECITI ED INDAGINI GIUDIZIARIE O DI POLIZIA

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento, da parte del Comune di Aosta a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento specifica che autorizzi la comunicazione. In mancanza di una norma specifica, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali connesse alle finalità per le quali è stato installato l'impianto.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal Titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione dei dati richiesti, in conformità alla legge, da Forze di Polizia (ivi compreso il Corpo Forestale della Valle d'Aosta e le paritetiche Polizie Locali che non siano collegate al sistema) dall'Autorità Giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. n. 51/2018 (Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio) per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di

prevenzione, accertamento o repressione di reati e ai sensi dell'art. 58, comma 2, del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i..

4. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza da parte del Comune di Aosta è possibile in favore di altri soggetti qualificati (ad es. altre autorità pubbliche) cui la comunicazione è dovuta in forza di disposizioni di legge.

5. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, il Comandante provvederà a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo, alla registrazione delle immagini su appositi supporti.

6. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.

7. Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino di una copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al Titolare del trattamento, che rilascerà, ove necessario, copia delle riprese.

ART. 16 - INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA

1. Il Comune di Aosta, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, affigge un'adeguata segnaletica su cui devono essere riportate le informazioni sintetiche (informativa di primo livello) ai sensi dell'art. 13, GDPR, e che deve rinviare, anche mediante QR Code, all'informativa completa presente sul sito web istituzionale del Comune di Aosta.

2. Il cartello deve avere un formato ed un posizionamento tali da essere chiaramente visibile all'utenza e deve altresì inglobare il simbolo della telecamera.

3. Il Comune comunica alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione del sistema, gli incrementi dimensionali del medesimo e la eventuale successiva cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di comunicazione idonei.

4. L'informativa completa deve essere sempre reperibile sul sito internet istituzionale del Comune nella sezione dedicata.

CAPO II – Criteri e regolamentazione specifica

ART. 17 - SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA AMBIENTALE TRAMITE FOTO – CAMERE DIGITALI (cd. “FOTO-TRAPPOLE”)

1. Il presente capo definisce la funzionalità del sistema di videosorveglianza ambientale tramite foto – camere digitali (c.d. “foto-trappole”) e disciplina il trattamento e la protezione dei dati personali raccolti mediante i suddetti impianti, garantendo che il trattamento dei dati personali,

effettuato mediante l'installazione di fotocamere digitali nel territorio del Comune di Aosta, gestiti ed impiegati dagli uffici competenti del Comune, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Il presente capo garantisce altresì il rispetto dei diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

ART. 18 - OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E MODALITA'. AREE DI INTERVENTO

1. Il Comune, al fine di contrastare, scoraggiare e prevenire atti vandalici, nonché l'increscioso abbandono e smaltimento illecito di rifiuti e tutelare il decoro urbano, può avvalersi di un sistema di videosorveglianza realizzato mediante l'utilizzo di "foto-trappole", collocate in prossimità dei siti maggiormente a rischio, allo scopo di monitorare aree particolarmente delicate che risultano oggetto degli illeciti di cui sopra, per l'accertamento delle violazioni di natura amministrativa e penale.

2. L'impianto non prevede la visione diretta delle immagini rilevate dalle "foto-trappole". Le immagini sono registrate per un eventuale successivo utilizzo per le finalità anzidette e per quelle di cui all'art. 6 del presente Regolamento. Le immagini saranno anche utilizzate per accertamenti successivi necessari per elevare le sanzioni di natura amministrativa e penale previste.

3. Le "foto-trappole" sono progettate per l'uso all'aperto e si innescano a seguito di qualsiasi movimento di essere umani o animali in una certa regione d'interesse monitorata da un sensore ad alta sensibilità di movimento a infrarossi passivo, per poi scattare foto e video clip. Una volta che il movimento dell'uomo o dei veicoli viene rilevato, la fotocamera digitale sarà attivata e quindi automaticamente scatterà foto o video in base alle impostazioni precedentemente programmate.

4. L' utilizzo del sistema delle "foto-trappole" viene attuato attraverso un corretto impiego delle applicazioni e nel rispetto dei principi di:

- liceità e correttezza, quale rispetto della normativa sia per gli organi pubblici che privati;
- proporzionalità, con sistemi attuati con attenta valutazione;
- finalità, pertinenza e non eccedenza;
- necessità, con esclusione di uso superfluo della videosorveglianza;
- conservazione per il periodo di tempo e con le modalità di cui al precedente art. 14.

5. Il Titolare del trattamento non procederà in alcun caso alla diffusione delle immagini.

ART. 19 - MISURE DI SICUREZZA SPECIFICHE

1. L'apparato, al fine di ridurre i rischi da furto dei file video, è dotato di sistema di sicurezza ed ancoraggio che previene il furto della strumentazione e di conseguenza dei dati contenuti al suo interno. La SD è accessibile per l'utente soltanto previa apertura del dispositivo.

ART. 20 - ACCERTAMENTI DI ILLECITI E INDAGINI DI AUTORITÀ GIUDIZIARIE O DI POLIZIA

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, il Comandante provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria. Il sistema delle "foto-trappole" potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, da parte degli organi di Polizia giudiziaria. Nel caso in cui tali organi, nello svolgimento delle loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate e che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al titolare.

ART. 21 – INFORMATIVA

1. L'attivazione del sistema di videosorveglianza con "foto-trappole" è effettuato nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali e in particolare, nel raggio d'azione delle medesime, sono posizionati nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con le telecamere, in modo chiaramente visibili, come "informativa di primo livello", appositi cartelli recanti informazioni in materia di protezione dei dati personali: "Comune di Aosta – Area soggetta a monitoraggio con foto-trappola (o videosorvegliata). La registrazione è effettuata dal Comune per fini di prevenzione e sicurezza."

2. Il cartello rinvia, anche mediante QR Code, all'informativa completa presente sul sito web istituzionale del Comune di Aosta.

CAPO III – Norme finali e di tutela

ART. 22 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

1. In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati, identificati o identificabili, l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificarne le finalità, le modalità del trattamento e di ottenerne l'interruzione nel caso di utilizzo illecito, in particolare per la carenza dell'adozione delle idonee misure di sicurezza o per l'uso indebito da parte di soggetti non autorizzati.

2. In particolare, l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza scritta ed adeguatamente motivata diretta al Comandante, ha diritto:

- a. di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possano riguardarlo;
- b. di esser informato sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile oltre che sulle finalità e sulle modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c. di ottenere dal Titolare, senza ritardo e comunque entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta da parte di questi:

- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardino, la comunicazione dei medesimi dati e della loro origine, nonché delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- di opporsi, in tutto od in parte, per motivi legittimi da esplicitare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

3. Per ogni richiesta di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo può essere chiesto all'interessato, se non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardino, il contributo spese previsto dall'Amministrazione, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi del costo del personale.

4. L'istanza deve altresì indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento, il giorno e l'ora in cui l'interessato potrebbe essere stato oggetto di ripresa: nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.

5. Il Comandante sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.

6. La risposta alla richiesta di accesso a dati conservati deve essere inoltrata entro 30 giorni dalla ricezione e deve riguardare i dati attinenti alla persona richiedente e può comprenderne eventualmente altri, riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla normativa vigente.

7. La Giunta comunale ha facoltà di stabilire, mediante l'adozione di una propria deliberazione, un contributo spese da corrispondere da parte del richiedente a copertura dei costi sostenuti per l'espletamento della pratica.

8. I diritti di cui al presente articolo riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati dagli eredi, da chi abbia un interesse proprio, da chi agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari considerate particolarmente meritevoli di protezione.

9. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

10. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare o al Responsabile anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata; questi dovrà provvedere a riscontrare sul merito entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione dell'istanza.

11. Nel caso di esito negativo alle istanze di cui al presente articolo, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

12. Per le parti non espressamente disciplinate dal presente provvedimento si rimanda all'art. 22 del vigente Regolamento per la Gestione della Riservatezza dei dati personali approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 23.06.2021.

ART. 23 - NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia al Reg. UE 2016/679 (GDPR), al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 così come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101, al Provvedimento in materia di videosorveglianza 08/04/2010 emesso dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, alle Linee guida dell'European Data Protection Board n. 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video e ai provvedimenti *ratione materiae* dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

ART. 24 – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

1. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente Regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla legge, di sanzioni amministrative o penali.

2. In particolare, ai sensi dell'art. 77 del GDPR, fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi la normativa, ha il diritto di proporre reclamo ad un'Autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.

3. Il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 46 della Legge 241/1990 e s.m.i. è il Comandante, così come individuato dal presente Regolamento.

ART. 25 - DISPOSIZIONI FINALI

1. I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di variazioni delle normative in materia di trattamento dei dati personali, gerarchicamente superiori.

2. Il presente Regolamento entrerà in vigore con le modalità ed i tempi stabiliti dallo Statuto Comunale.

3. Compete alla Giunta Comunale, su proposta del Comandante della Polizia Locale, l'assunzione di provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare la predisposizione dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni e la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento.

4. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico ed inserita nel sito internet del Comune.